



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

N. Registro 9

Vado Ligure, 01/07/2021

**ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – REGOLAMENTAZIONE
DELL'ACCESSO ALLE SPIAGGE LIBERE.**

IL SINDACO

VISTE le pertinenti disposizioni legislative relative alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

VISTI, in particolare:

- il D.L. 25/03/2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella L. 22/05/2020, n. 35;
- il D.L. 16/05/2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella L. 14/07/2020, n. 74;
- il D.P.C.M. 02/03/2021, ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni

urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 21/04/2021, ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il D.L. 22/04/2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella L. 17/06/2021, n. 87;
- il D.L. 18/05/2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTE le pertinenti disposizioni delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Liguria inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in oggetto;

VISTE, in particolare:

- la deliberazione della Giunta Regionale Liguria, Atto n. 423/2020 del 22/05/2020, Numero d'Ordine 23, ad oggetto “Linee Guida per modalità di accesso e gestione alle spiagge libere per la stagione balneare 2020”, con le allegate “Linee guida proposte da ANCI Liguria ai comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali nonché a moli, scogliere e dighe. Modelli applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi”;
- il comunicato della Regione Liguria in data 31/05/2020, relativo alla pubblicazione delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, a parziale aggiornamento di quelle già adottate con l'ordinanza regionale n. 34 del 25/05/2020;
- la deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 374 del 30/04/2021 ad oggetto “Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2021”;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 30 del 01/06/2020, n. 34 del 15/06/2020 e n. 36 del 09/07/2020, con le quali è stato disciplinato l'accesso agli arenili di libera fruizione, disponendo la chiusura al pubblico del tratto di spiaggia libera compreso tra lo stabilimento balneare all'insegna “Bagni Blu Beach” ed il cantiere navale “Incorvaia” e di quello tra l'edificio servizi della spiaggia libera attrezzata comunale e lo stabilimento balneare all'insegna “Bagni Colton Bay”, prevedendo, altresì, specifici obblighi di segnalamento e presidio delle accessi a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, competente per il locale ambito portuale in cui rientra l'intero litorale vadese;

VISTI, in particolare:

- l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020, che disciplina il potere dei Sindaci rispetto all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza sanitaria in parola;
- l'art.1, comma 8, del D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 74/2020, laddove, in continuità con quanto disposto dalla normativa precedente, prevede come fondamentale misura per il contenimento del contagio che *“E' vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”*;
- l'art. 1, comma 9 del D.L. n. 33/2020, laddove è confermato che *“Il sindaco può disporre la*

chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”, potestà sancita anche dalle ordinanze regionali nn. 30 e 32/2020;

RICHIAMATE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e nello specifico la scheda tecnica relativa alle “ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)”, di cui all’ordinanza regionale n. 34 del 25/05/2020, aggiornate come da comunicato del 31/05/2020, poi riportate nel testo delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” del 06/08/2020, la cui applicazione sul territorio regionale è confermata dalla succitata D.G.R. Regione Liguria n. 374/2021;

VISTA l’ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n. 4/2021 del 04/06/2021, di disciplina delle attività balneari nel comprensorio territoriale di Savona-Vado Ligure di cui al D.M. 06/04/1994 ed, in particolare, l’articolo 10 “PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’USO DELLE SPIAGGE LIBERE, LIBERE ATTREZZATE E IN CONCESSIONE E DELLE AREE AD ESSE COLLEGATE” e l’articolo 11 “ACCESSI AL MARE”;

VISTA la nota prot. n. 19509 del 28/06/2021, assunta al prot. gen. n. 13528 del 29/06/2021, con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Ufficio Territoriale di Savona, all’esito di quanto evidenziatosi in occasione della riunione on-line del 17/06/2021, ha comunicato l’intenzione di attivare, anche per la corrente stagione balneare, un servizio di controllo degli accessi alle spiagge libere tramite addetti alla sorveglianza, analogo a quello positivamente svolto nell’estate 2020, chiedendo ai Comuni interessati di valutare l’opportunità di emettere ordinanze atte a rendere cogente ed efficace detto sistema di monitoraggio e gestione degli accessi, così da assicurare il rispetto dei limiti di capienza indicati nella planimetria allegata;

CONSIDERATO che le più elevate presenze di bagnanti che rendono necessario il controllo degli accessi, al fine di prevenire eccessivi affollamenti, si concentrano, in particolare, nei fini settimana dei mesi di luglio e agosto;

POSTO che, ad oggi, lo stato di emergenza sanitaria in conseguenza del rischio pandemico risulta prorogato al 31/07/2021;

RISCONTRATO che permangono le condizioni che hanno comportato la chiusura al pubblico dell’intero arenile della spiaggia libera attrezzata, in quanto il tratto di levante compreso tra l’edificio servizi e lo stabilimento balneare all’insegna “Bagni Karibu” risulta tuttora inagibile, mentre la porzione di ponente fino al confine con lo stabilimento balneare all’insegna “Bagni Colton Bay” non è raggiungibile in modo agevole e sicuro, in quanto l’unica rampa di accesso insiste nello spazio intercluso per inagibilità del fabbricato;

VALUTATO, altresì, che, anche laddove potesse essere riorganizzato l’accesso alla porzione di ponente dell’arenile della spiaggia libera attrezzata potenzialmente fruibile, stante l’attuale assenza di un soggetto affidatario del servizio di gestione, ricadrebbero sul Comune gli oneri del concessionario, tra cui il servizio di salvamento, che allo stato attuale non può essere garantito (vedasi nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Marittima della Liguria,

Prot. n. 17208 del 29/05/2020, ad oggetto “Regione Liguria – Delibera di Giunta n. 422/2020 del 22.05.2020”);

PRESO ATTO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, anche per la corrente stagione balneare, non è in grado di garantire il presidio dell’accesso al tratto di spiaggia libera compreso tra lo stabilimento balneare all’insegna “Bagni Blu Beach” ed il cantiere navale “Incorvaia” che, pertanto, è opportuno mantenere chiuso perlomeno nei fine settimana del bimestre luglio-agosto, così da prevenire eccessivi affollamenti;

CONSIDERATO che, nelle giornate del fine settimana in cui gli accessi alle spiagge libere sono soggetti alle soprarrichiamate misure di contingentamento, l’eventuale ingresso nelle stesse di bagnanti attraverso la battigia, come ordinariamente previsto dalla normativa (art. 251 della legge n. 296/2006) e dalle usuali ordinanze balneari, finirebbe per vanificare l’attività di monitoraggio e gestione degli accessi finalizzata a garantire il distanziamento interpersonale e a prevenire assembramenti;

VALUTATO, pertanto, necessario adottare specifiche misure atte a regolare gli accessi alle spiagge libere, introducendo le disposizioni dettagliate nel dispositivo della presente ordinanza, considerato che dette ulteriori cautele per la mitigazione del pericolo di diffusione dell’epidemia rientrino tra le responsabilità del Sindaco, quale autorità sanitaria comunale e che tali poteri/obblighi siano esercitati nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio, rispondendo anche al generale principio di precauzione;

VISTI:

- l’articolo 32 della Costituzione della Repubblica;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con particolare riferimento all’art. 50, che, al comma 5, attribuisce al Sindaco la competenza per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- la Legge n. 241/1990;

ORDINA

Con effetto immediato dal momento di pubblicazione della presente ordinanza e fino a cessazione delle condizioni di criticità indicate in premessa:

- 1) la permanente chiusura al pubblico dell’intero tratto di arenile della spiaggia libera attrezzata compreso tra lo stabilimento balneare all’insegna “Bagni Karibu” e lo stabilimento balneare all’insegna “Bagni Colton Bay”;
- 2) l’accesso alle aree di cui sopra dovrà essere impedito mantenendo le perimetrazioni già attuate mediante transennamento e con l’apposizione di adeguata cartellonistica di divieto e informativa ad opera del competente servizio comunale;

Con validità dalle ore 00:00 del 03/07/2021 e fino al termine dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ovvero in caso di proroga dello stato di emergenza almeno fino a tutto il mese di agosto c.a. e comunque per tutto il periodo residuo della corrente stagione balneare in cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Ufficio Territoriale di Savona svolgerà l’attività di vigilanza e controllo degli accessi alle spiagge libere di Vado Ligure, in ragione degli obblighi derivanti da

disposizioni inerenti la gestione dell'emergenza epidemiologica:

- 3) la chiusura al pubblico del tratto di arenile della spiaggia libera compreso tra lo stabilimento balneare all'insegna "Bagni Blu Beach" ed il cantiere navale "Incorvaia", secondo quanto meglio dettagliato in premessa;

Con validità dalle ore 00:00 del 03/07/2021 e fino al termine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ovvero in caso di proroga dello stato di emergenza almeno fino a tutto il mese di agosto c.a. e comunque per tutto il periodo residuo della corrente stagione balneare in cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Ufficio Territoriale di Savona svolgerà l'attività di vigilanza e controllo degli accessi alle spiagge libere di Vado Ligure, in ragione degli obblighi derivanti da disposizioni inerenti la gestione dell'emergenza epidemiologica:

- 4) l'accesso alle spiagge libere deve avvenire esclusivamente attraverso i varchi appositamente predisposti ed individuati nella planimetria unita alla nota di A.d.S.P. citata in premessa e nei limiti di capienza in essa indicati, che è allegata alla presente ordinanza per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) A.d.S.P. dovrà apporre nei punti di accesso alle spiagge libere apposita cartellonistica informativa plurilingue riportante le prescrizioni previste per l'uso delle spiagge;
- 6) A.d.S.P. dovrà prevedere il presidio degli accessi da parte di addetti al controllo e vigilanza, quantomeno nelle giornate di sabato e domenica;
- 7) A.d.S.P. dovrà apporre in corrispondenza degli accessi all'arenile chiusi apposita cartellonistica atta ad indirizzare i bagnanti verso i più vicini punti di accesso fruibili;
- 8) è temporaneamente sospeso il libero accesso alle spiagge libere dagli stabilimenti balneari o da altri spazi di arenile in concessione, nelle sole giornate di sabato e domenica, con conseguente obbligo per i fruitori di fare ingresso alle medesime spiagge libere esclusivamente attraverso i varchi appositamente predisposti e presidiati dal personale che svolge il servizio di vigilanza e controllo degli accessi, come indicati nella planimetria allegata sub a);
- 9) le persone che intendono fruire delle spiagge libere hanno l'obbligo di sottostare alle indicazioni del personale che svolge il predetto servizio di vigilanza e controllo degli accessi, in particolare in merito al divieto di accedere alla spiaggia interessata quando da ciò deriverebbe un superamento della capienza massima stabilita, come indicata per ciascun tratto di arenile nella planimetria richiamata al punto precedente;

Le perimetrazioni necessarie per dare concreta attuazione a quanto disposto nei precedenti punti da 3) a 9) saranno predisposte e mantenute secondo gli accordi operativi tra i referenti dei competenti servizi comunali e di A.d.S.P.;

AVVERTE

Che, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito penale ai sensi dell'art. 650 C.P., l'inosservanza degli obblighi e dei divieti imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020 e del D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 74/2020, fatte salve le maggiorazioni in caso di ricorrenza di circostanze aggravanti, così come previsto dall'art. 4 del richiamato D.L. n. 19/2020.

DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre che pubblicata nelle forme di legge, sia opportunamente comunicata alla Prefettura – U.T.G. di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona, alla Questura di Savona, al Comando Stazione Carabinieri di Vado Ligure, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, nonché trasmessa in copia all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Ufficio Territoriale di Savona.

Al fine di dare massima diffusione pubblica ai contenuti dispositivi del presente atto, si prevede, altresì, la pubblicazione di specifico avviso nella sezione “prima pagina” del sito internet istituzionale dell’Ente, sul profilo facebook comunale e sui pannelli informativi presenti sul territorio comunale.

Sono incaricati dell’esecuzione e del controllo sull’osservanza della presente ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi alla presente ordinanza è il Comando di Polizia Municipale, con sede in Via Alla Costa n. 3, 17047 - Vado Ligure (SV), tel. n. 019 2160016, fax n. 019 2161112, PEC corpom@cert.comune.vado-ligure.sv.it.

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Domenico Cervenò.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio comunale.
Dalla Residenza Municipale.

IL SINDACO

Dott.ssa Monica Giuliano

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)